DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 novembre 1981

che stabilisce che l'importazione dell'insieme costituito dagli apparecchi denominati « IPM — RBC Velocity Tracking Correlator, model 102 ; Video Photometric Analyzer, model 204 ; Video Time Code Generator, model 710 » e « COHU-Self-Contained TV Camera, model 4410 » può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune

(81/949/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, sientifico o culturale (1), modificato con regolamento (CEE) n. 1027/79 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che determina le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 (3), in particolare l'articolo 7,

considerando che, con lettera del 7 aprile 1981, il Regno Unito ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2784/79 allo scopo di determinare se l'insieme costituito dagli apparecchi denominati « IPM — RBC Velocity Tracking Correlator, model 102 ; Video Photometric Analyzer, model 204 ; Video Time Code Generator, model 710 » e « COHU-Self-Contained TV Camera, model 4410 », utilizzato nel campo della ricerca sulla microcircolazione nei tessuti viventi soprattutto nei muscoli striati e nel cervello, e in particolare per misurare la velocità del flusso sanguigno e il diametro dei vasi sanguigni in diverse condizioni debba essere considerato o meno un insieme di apparecchi scientifici e, in caso affermativo, se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità ;

considerando che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2784/79, un gruppo di esperti, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 25 settembre 1981 nell'ambito del comitato delle franchigie doganale allo scopo di esaminare il caso di specie ;

considerando che da tale esame risulta che l'insieme in questione è costituito da un correlatore con fotometria, da un analizzatore fotometrico, da un generatore di tempo e da una telecamera modificata ; che le caratteristiche tecniche di detto insieme sono particolarmente adattate alla ricerca prevista ; che ne fanno un insieme specificamente adatto alla ricerca scientifica ; che del resto, gli insiemi del genere sono principalmente utilizzati per attività scientifiche ; che di conseguenza esso deve essere considerato un insieme scientifico ;

considerando che dalle informazioni raccolte presso gli Stati membri risulta che apparecchi che abbiano valore scientifico equivalente all'insieme suddetto e che possano essere adibiti agli stessi usi non sono fabbricati nella Comunità ; che di conseguenza è giustificato ammettere in franchigia l'insieme di cui sopra,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L'importazione dell'insieme costituito dagli apparecchi denominati « IPM — RBC Velocity Tracking Correlator, model 102 ; Video Photometric Analyzer, model 204 ; Video Time Code Generator, model 710 » e « COHU-Self-Contained TV Camera, model 4410 » che costituisce oggetto della domanda del Regno Unito del 7 aprile 1981 può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 1981.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

(1) GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 134 del 31. 5. 1979, pag. 1.
(3) GU n. L 318 del 13. 12. 1979, pag. 32.